

AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA
AL TERMINE DELLE LEZIONI

Io sottoscritto _____ nato a _____

provincia di _____, il _____ e residente in via/piazza _____

comune di _____

e io sottoscritta _____ nata a _____

provincia di _____, il _____ e residente in via/piazza _____

comune di _____

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e

dell'alunn _____ nat_ a _____

provincia di _____, il _____ e residente in via/piazza _____

comune di _____, frequentante la classe _____ sezione _____

della scuola secondaria di primo grado di _____

Visto l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) che afferma:

*"1 I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, **possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.** L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche."

e la successiva nota del MIUR n. 2379 del 12-12-2017 avente per oggetto "Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all'uscita autonoma"

DICHIARANO CHE:

- 1) sono impossibilitati di garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
- 2) l'alunno/a è stato/a adeguatamente istruito/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l'abitazione o il posto da noi indicato;
- 3) l'alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza mai essere incorso/a in incidenti o problemi;
- 4) l'alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
- 5) il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari e che l'alunno/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;

6) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché l'alunno/a rientri direttamente al proprio domicilio e ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da scuola del minore senza accompagnatori;

1 AUTORIZZANO L'USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la Autorizzazione alla uscita autonoma dalla scuola al termine delle lezioni , rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Luogo e data _____

Firma dei genitori (tutori o esercenti la patria potestà)

Il suddetto provvedimento di autorizzazione avrà efficacia per l'intero anno scolastico in corso e potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico.